Disposizioni in materia di formazione sulla sicurezza sul lavoro

Art. 1
(Finalità)

1. La presente legge detta disposizioni al fine di prevedere iniziative di formazione sui temi della sicurezza sul lavoro nell'ambito del sistema della formazione professionale regionale, sviluppando didatticamente l'esperienza dei soggetti infortunati sul lavoro o per servizio e dei tecnopatici.

Art. 2
(Coinvolgimento dei soggetti infortunati sul lavoro nella formazione professionale regionale)

1. La Regione, nell'ambito del sistema di formazione professionale regionale, prevede l'introduzione di moduli formativi aventi ad oggetto la diffusione della cultura della sicurezza sul lavoro da realizzarsi con il coinvolgimento dei soggetti infortunati sul lavoro o per servizio e dei tecnopatici.
2. Al fine di formare i soggetti infortunati sul lavoro o per servizio ed i tecnopatici per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, la Giunta regionale, attraverso il Dipartimento competente in materia di formazione professionale, definisce, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, gli standard formativi relativi ai percorsi finalizzati alla formazione del testimonial formatore.
3. I requisiti di accesso e i contenuti didattici dei corsi di cui al comma 2 sono definiti in coerenza con quelli stabiliti ai sensi dell'articolo 6, comma 8, lettera m-bis) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), assicurando la presenza contemporanea dei tre elementi fondamentali della conoscenza, dell'esperienza e della capacità didattica e considerando l'infortunio esperienza professionalizzante.
4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, la Giunta regionale può stipulare, senza ulteriori oneri a carico della finanza regionale, protocolli di intesa con le associazioni rappresentative dei soggetti infortunati sul lavoro o per servizio e tecnopatici.
5. L'applicazione delle disposizioni del presente articolo non comporta maggiori oneri per il bilancio regionale.

Art. 3
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge non discendono maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

****

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 70/3 del 5.7.2022, ha approvato la presente legge.

Firmato digitalmente da:MARCO MARSILIO
Ruolo:PRESIDENTE REGIONE ABRUZZO
Data:27/07/2022 14:30:29

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da:
Lorenzo Sospiri
Presidente
CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO
Firmato il 07/07/2022 17:18
Seriale Certificato: 86
Valido dal 09/05/2022 al 08/05/2025
TI Trust Technologies QTSP CA

VT/fb